

CONTENZIOSO

Responsabilità dei magistrati e processo tributario

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **Legge n. 18/2015**, il Legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nella **Legge n. 117/1988** (c.d. legge Vassalli).

Prima di tale modifica, la formulazione della normativa previgente aveva comportato un numero ridotto di condanne a causa del c.d. “**filtro di ammissibilità**” della richiesta risarcitoria, che era considerato un muro quasi invalicabile.

Con la riforma, detto **filtro è stato eliminato**, tant'è che oggi ciascuno può rivolgersi ad un giudice per chiedere i **danni “patrimoniali e non”** provocati da un magistrato che “*esercita con dolo o colpa grave la propria funzione*” e agisce in “**manifesta violazione delle legge**”.

Entrando più nel dettaglio della disciplina di riferimento, vediamo come, con la nuova normativa - che, a mente dell'art. 1, è “*applicabile a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria*” - la responsabilità dei giudici rimane saldamente ancorata al **principio di responsabilità indiretta**: è sempre lo Stato, infatti, e non il magistrato, a dover risarcire i danni in caso di “mala giustizia”, rifacendosi poi, in un secondo tempo, sul giudice responsabile (artt. 2 e 7 L. n. 117/88).

In sostanza, il cittadino che ha subito un danno ingiusto da parte del magistrato non potrà chiamarlo in giudizio direttamente, ma dovrà agire – “**entro tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno**” - tramite l'apposita azione risarcitoria, **esclusivamente nei confronti dello Stato italiano**; quest'ultimo dovrà poi rivalersi sul magistrato.

All'art. 8 viene prevista la nuova **misura della rivalsa** da effettuarsi, in via generale, per un importo pari alla **metà dello stipendio netto annuo** del giudice mentre, **nei casi di dolo**, si può effettuare per l'importo corrispondente alla totalità dello stipendio.

Con riferimento ai confini della “**colpa grave**”, il 3° comma dell'art. 2 prevede che la medesima si ritiene configurabile non solo di fronte **all'affermazione di fatti inesistenti** o alla **negazione di fatti esistenti**, ma anche nelle ipotesi di **violazione manifesta della Legge italiana e del diritto comunitario e di travisamento delle prove e dei fatti**. Sarà considerata “colpa grave” anche emettere un **provvedimento cautelare** (personale o reale) **al di fuori dei casi ammessi dalla Legge o senza una motivazione**.

Come anticipato, a seguito dell'eliminazione del c.d. filtro di ammissibilità, **non vi sono più controlli preliminari nei riguardi dell'ammissibilità della domanda di risarcimento** contro lo Stato da parte dei cittadini (viene, infatti, cancellata l'attività di verifica dei presupposti e di valutazione della fondatezza delle domande, oggi svolta dal Tribunale distrettuale), mentre **sopravvive la clausola di salvaguardia** di cui all'art. 2 che consente al magistrato di non essere considerato responsabile **per l'attività di interpretazione della legge o di valutazione delle prove e dei fatti** di cui al 2° comma.

E' evidente che le novellate richiamate disposizioni trovino puntuale applicazione anche in **campo tributario**, comportando la responsabilità civile dei componenti delle Commissioni tributarie ed il correlato diritto del contribuente ad essere risarcito dell'ingiusto danno subito, tenuto conto che nel testo del citato art. 2 vengono espressamente ricomprese sia le **giurisdizioni speciali** - quale quella tributaria - sia gli **estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie** (chiaro richiamo ai componenti onorari delle Commissioni tributarie).

Benché non siano state ancora normativamente disciplinate ipotesi specifiche di responsabilità del giudice tributario, le **fattispecie** potenzialmente verificabili in forza della vigente normativa potrebbero consistere, in via esemplificativa:

- nel **diniego dell'esistenza di una domanda di condono**, pur essendo stata - la medesima - regolarmente presentata dal contribuente nei termini e nei modi previsti *ex lege*;
- nel **ritenere esistente una circostanza fattuale** la cui inesistenza è chiaramente posta in luce dalle risultanze acquisite agli atti;
- nella conferma, da parte del giudicante, di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione contesta ad un soggetto un certo reddito sulla base del presunto possesso di immobili o di automobili, in applicazione dello strumento del redditometro, quando, al contrario, il **soggetto non possiede alcuno di beni indicati e ciò è pienamente provato**;
- nell'**attribuzione** ad un contribuente di un certo **reddito in circostanze di omonimia**, che risultino chiaramente provate da documentazione anagrafica.

Per approfondire le problematiche dell'appello alle sentenze ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione: